



**CITTA' DI BOJANO**  
**Provincia di Campobasso**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 187 del 15-10-2008**

**Oggetto:** *Modifica ed integrazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera giuntale n 44/2008 (Art.3, comma 56 della legge 24.12.2007 n 244- e legge 133/2008)-*

L'anno **duemilaotto** il giorno **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **17:30**, nell'apposita sala della Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Antonio SILVESTRI, in qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

<b>Antonio SILVESTRI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Antonio ROMANO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pasquale TADDEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Gaetano POLICELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Carlo Antonio PERRELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Daniela ALONZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Gian Luca COLALILLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alfonso LA BANCA con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, hanno espresso:

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica parere Favorevole .

Bojano, li 15-10-08

La Banca Alfonso

## LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Bojano, nel rispetto di quanto dispone il legislatore per il contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, può conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), esclusivamente per esigenze alle quali non può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

PRECISATO che tali incarichi rappresentano una modalità di reperimento di personale all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

DATO ATTO che le collaborazioni vanno utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e che, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici/di obiettivi dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;

VISTO l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

FATTO PROPRIO quanto riportato nella circolare 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;

PRECISATO che il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006, all'art. 32, comma 6-bis dispone, testualmente: "... *Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione .....*";

RILEVATO che la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 3 commi 18, 55, 56, 57 e 76, coordinata con la Legge 133-2008, ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, prevedendo:

a) *l'efficacia dei contratti di consulenza (da estendersi a tutte le collaborazioni) dal momento della pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, del nominativo, oggetto dell'incarico e relativo compenso (comma 18);*

b) *l'adozione di uno specifico regolamento disciplinante i criteri e le modalità di conferimento dei suddetti incarichi da considerarsi come integrativo al regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi ( comma 56 );*

c) *la previsione del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale (con esclusione degli incarichi di progettazione/direzione lavori e di patrocinio e difesa del Comune in giudizio comma 55 );*

d) *la trasmissione, per estratto, del suddetto regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (comma 57);*

e) *l'integrazione dell'art.7, comma 6° del D.Lgs 165/2001 laddove all'espressione "di provata competenza" viene sostituita la seguente: " di particolare e comprovata specializzazione universitaria";*

VISTA la deliberazione n. 6/AUT/2008, in data 14 marzo 2008, della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con la quale sono state approvate le: "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 - 57, l. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza";

VISTA la deliberazione n. 31/2008 in data 30 luglio 2008, della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, concernente l'affidamento di incarichi e consulenze alla luce delle novelle di cui all'art.46 del d.l. 25 agosto 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

RILEVATO che il citato art.46 del d.l.112/2008 opera una riscrittura dell'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001, prevedendo che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento, all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.;

DATO ATTO altresì:

- che l'art.3, comma 55, della legge n.244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46, comma 2, del d.l. n.112/2008 stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo se riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma dell'organo consiliare dell'ente, approvato ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Tuel n. 267/2000.
- che l'art.3, comma 55, della legge n.244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46, comma 3, del d.l. n.112/2008 prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;
- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equipollente), nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando comunque, anche per queste fattispecie, l'obbligo dell'amministrazione conferente di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore;
- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente che ha stipulato i contratti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, così come riportato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Responsabili delle Aree nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRECISATO che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO, altresì, che del presente Regolamento verrà data informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella Legge n. 248/2006;

Viste le Leggi n. 296/2007 e n.244/2007;

Visto il d.l. 25 agosto 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il codice civile;

Visto il codice di procedura civile;

Viste, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4, 21 dicembre 2006, n. 21 e 11 marzo 2008 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il *Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni*, composto da n. 14 ( quattordici ) articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che competerà agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni di collaborazione, ricorrendone i presupposti di fatto;
- 3) di inserire il presente regolamento nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) di trasmettere il presente atto alle RRSS,U Organizzazioni Sindacali ed ai Responsabili delle Aree per i successivi provvedimenti;
- 5) di dare atto che si procederà alla trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge n. 244/2007, le disposizioni introdotte, con il presente atto, nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 6) di stabilire che il Regolamento approvato entra in vigore, a norma dell'art. 10 delle preleggi al codice civile, il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**  
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e Legge 1333-2008)

ALLEGATO ALLA D.G. N. 187 del 15 X 2008

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, emanato in attuazione della L.133-2008 e coordinato con l'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/201 e art. 110 comma 6 TUEL.

**Art. 2 - Definizioni**

- 1) I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg. del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
- 2) I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg. del codice civile.
- 3) Il contratto d'opera disciplina l'oggetto della prestazione, il termine per il conseguimento della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
- 4) Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
- 5) Il contratto previsto nel presente regolamento non consente di attribuire all'incaricato compiti di gestione e/o di rappresentanza

**Art. 3 - Tipologie**

Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie<sup>1</sup>:

- a) **incarichi di studio e di ricerca**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati della ricerca e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- b) **incarichi di consulenza**, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente
- c) **incarichi per la realizzazione**, tramite prestazioni professionali, di **specifici programmi o progetti**, anche in forma associata con altri Enti, rispondenti ad obiettivi di competenza dell'Ente aventi carattere temporaneo e straordinario.
- d) Collaborazioni autonome riferite alle attività istituzionali o programmate dal Consiglio Comunale ( art. 46 c. 3 D.L. 112/08).

**Art. 4 - Esclusioni**

Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- agli incarichi di progettazione, ivi compresi quelli afferenti gli atti di pianificazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a opere e lavori pubblici, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> art. 90 e segg. D.Lgs 163/2006

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati come ad esempio la definizione dei condoni edilizi (cfr. Circ. Dip. Funz. Pubb. N° 2 del 11.03.08), degli illeciti edilizi, etc.
- ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione;
- ai membri di commissioni ed organi istituzionali;
- incarichi ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 (Staff del Sindaco);
- incarichi di collaborazione conferiti a dipendenti di altri Enti Locali ed i servizi prestati fuori dall'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi regolamentati dall'art. 53, commi 7, 8, e 10 del D.lgs. n. 165/01.

#### **Art. 5 - Programmazione annuale degli incarichi**

- 1) Il Consiglio Comunale annualmente approva un Programma Annuale degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (art. 3, comma 55, legge n. 244/2007).
- 2) Il Programma degli incarichi di cui al precedente comma 1, può costituire oggetto di apposita deliberazione consiliare oppure essere inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica, in allegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

#### **Art. 6 - Limite di Spesa annua**

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' fissato nel bilancio preventivo.

Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 7 - Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico .**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti :

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento ed altresì rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati ;
- b) rispondenza dell'incarico al Programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett b) del TUEL ;
- c) natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenza specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi. In ogni caso costituisce requisito minimo il possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente ( Laurea Specialistica di secondo livello – Diploma di Laurea del previgente ordinamento universitario)<sup>6</sup> ;
- d) impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della specifica figura professionale in possesso dei requisiti culturali e della competenza richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
- e) l'oggetto dell'incarico non può riguardare lo svolgimento di attività generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente<sup>7</sup>. L'incaricato non può svolgere attività gestionali o che implicino la rappresentanza esterna dell'ente ne' assumere la veste di responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. ;
- f) natura temporanea della prestazione;
- g) determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, modalità di svolgimento e compenso previsto, proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione .

2. Qualora invece per esigenze temporanee o eccezionali si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono elevata qualificazione professionale e che attengono all'attività ordinaria degli uffici , si farà ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dall'art. 36 del D.lgs 165/01.

<sup>6</sup> Dip. Funz Pubblica parere 21/01/08

<sup>7</sup> Dip Funzione Pubblica Circ n. 5 del 21/12/2006 e Dip . Funz Pubblica parere 21/01/08

3. Fermi restando i presupposti sopra elencati il conferimento di incarichi esterni e' altresì subordinato al rispetto del limite di spesa di cui al successivo art. 10.
4. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare e configura responsabilità erariale.

#### **Art. 8 - Competenza affidamento**

La competenza all'affidamento degli incarichi e' dei Responsabili di servizio titolari di Posizione Organizzativa che intendono avvalersene i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione ed in coerenza con il programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale.

Il responsabile competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare:

- a) la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo al programma approvato dal Consiglio Comunale (a tal fine nel provvedimento dovranno essere richiamati i relativi atti di programmazione);
- b) l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta, comunque implicante almeno il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente;
- c) l'oggettiva impossibilità di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti;
- d) la determinazione della durata, comunque temporanea, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto, e l'eventuale prorogabilità per il completamento di un'attività avviata (direttiva F.P. n.2/08 del 11.03.08) nonché per esigenze sopravvenute e con atto motivato.

Con la determinazione il responsabile approva lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo art. 9.

#### **Art. 9 - Procedimento e modalità' di individuazione.**

- 1) Nel caso di incarichi che prevedono compensi pari o superiori a 15.000,00 euro (importo al netto dell'IVA se dovuta) l'affidamento è preceduto da apposito Avviso approvato dal Responsabile di area competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo.
- 2) L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e, se del caso, inviato al relativo ordine professionale.
- 3) L'avviso dovrà indicare: l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda.
- 4) L'avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare:
  - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
  - di godere dei diritti civili e politici
  - di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
  - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente
  - se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali e decorrenza delle stesse
  - possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) richiesti;
  - L'avviso dovrà altresì prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.
- 5) Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l'avviso potrà prevedere anche un colloquio. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione, anche attraverso commissione appositamente nominata e composta dal Responsabile di Area competente e da altri 2 componenti individuati dal Responsabile e facenti parte degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
- 6) Ai fini della procedura comparativa il Responsabile dell'Area, ovvero la Commissione eventualmente nominata, prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di

interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.

7) L'incarico è conferito con apposita determinazione del responsabile competente che assegnerà al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 10 - Affidamenti senza di procedura comparativa.**

1. Il Responsabile competente potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi :

- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni ;
- per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato ;
- quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative .
- quando l'incarico ha un valore inferiore a 15.000,00 euro ( al netto di IVA se dovuta), per cui la procedura comparativa risulta antieconomica.

2. Sono da escludersi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 11 - Formalizzazione dell'incarico**

- 1) Il Dirigente formalizza la scelta dell'incaricato mediante apposita determinazione dirigenziale, che impegna altresì la spesa necessaria.
- 2) L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - dell'oggetto dell'incarico, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - degli obiettivi da perseguire;
  - dell'inizio e della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
  - del luogo di espletamento dell'incarico;
  - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  - dei casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente;
  - dei casi di revoca o di rinuncia all'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo;
  - dei casi di responsabilità civile e contabile;
  - dell'obbligo della riservatezza;
  - delle eventuali incompatibilità derivanti dall'incarico affidato.
- 3) Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata. Per incarichi inferiori ad Euro 5.000,00, la scrittura privata può essere sostituita da uno scambio di lettere commerciali



o da una semplice lettera d'incarico, riportante gli elementi di cui sopra, siglata per accettazione dall'incaricato.

#### **Articolo 12 - Norme procedurali**

1. Lo schema di contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente ai sensi del precedente articolo 6, 1° comma.
2. Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore ai 5.000,00 euro, la determinazione deve essere inviata, a cura della Ripartizione affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione.
3. La determinazione di affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, alla Ripartizione Studi, Personale e Organizzazione, che provvederà a richiederne all'Ufficio Stampa la pubblicazione sul sito Internet della Città e, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ne curerà la comunicazione al Centro per l'impiego.
4. Nel caso di incarichi di consulenza, i relativi contratti sono efficaci solo in presenza della pubblicazione sul sito Internet di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 244/2007.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali e Abrogazioni.**

Il presente regolamento abroga, sostituisce e integra tutte le norme contenute in altri regolamenti disciplinanti la materia, in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento**

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
4. Un estratto del medesimo sarà trasmesso, a cura del Servizio Amministrativo, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Presidente**  
Dott. Antonio SILVESTRI

**Il Segretario**  
Dr. Alfonso LA BANCA

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 X 2008 e vi resterà sino al 5 XI 2008.

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 22 X 2008 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa in elenco n° 17151 in data 22 X 2008 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa con nota n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al Prefetto ai sensi dell'art. 135, 2 comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Sede Comunale, li 22 X 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lgs. n° 267/2000).

Dalla Sede Comunale, li 22 X 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Per copia conforme**

**Bojano, addì 22.10.2008**

**Il Segretario Generale**  
Dr. Alfonso LA BANCA